Gazzetta Ufficiale

DEL REGNO D'ITALIA

Anno 1920 | Roma - Martedì, 6 luglio | Numero 158

SOMMARIO

PARTE UFFICIALE.

PARTE UFFICIALE

LEGGI E DECRETI

Il numero 925 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Visto il testo unico delle leggi sulle ferrovie concesse all'industria privata, le tramvie a trazione meccanica e gli automobili, approvato con R. decreto 9 maggio 1912, n. 1447;

Considerato che per le numerose ed importanti leggi emanate posteriormente si rende necessario coordinare in un nuovo testo unico tutta la legislazione vigente sulla materia anzidetta;

Visto il decreto Luogotenenziale 2 gennaio 1916, col quale fu istituita una Commissione per il completamento dello studio dei regolamenti da emanarsi per l'applicazione del testo unico suaccennato 9 maggio 1912, n. 1447, in relazione alle leggi posteriori riguardanti la medesima materia;

Ritenuta l'opportunità di conferire alla Commissione stessa anche l'incarico di predisporre il nuovo testo unico che sostituisce quello succitato, e di fissare un termine entro il quale la Commissione dovrà esaurire l'uno e l'altro compito affidatole;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del ministro segretario di Stato per i lavori pubblici;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

È data facoltà al Governo del Re di riunire e coordinare in un nuovo testo unico le disposizioni sulle ferrovie concesse all'industria privata, sulle tramvie a trazione meccanica e sugli automobili di cui al testo unico approvato con R. decreto 9 maggio 1912, n. 1447, con le altre portate dai provvedimenti legislativi sulla stessa materia emanati posteriormente.

Art. 2.

La Commissione istituita col decreto Luogotenenziale 2 gennaio 1916, per il completamento dello studio dei regolamenti da emanarsi per l'applicazione del testo unico 9 maggio 1912, n. 1447, in relazione alle leggi posteriori riguardanti la medesima materia, è incaricata altresì, di compilare il nuovo testo unico di cui all'art. 1. Essa dovrà espletare il suo compito entro il 31 dicembre 1920.

Art. 3.

La Commissione anzidetta è sciolta col 31 dicembre 1920.

Art. 4.

Il presente decreto andrà in vigore dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale* del Regno e sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 3 giugno 1920.

VITTORIO EMANUELE

NITTI — PEANO.

Visto, *Il guardasigilli*: FERA.

Il numero 926 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con Nostro decreto 9 agosto 1910, n. 795 e modificato con decreto Luogotenenziale 31 dicembre 1915, n. 1958;

Veduto il regolamento generale universitario approvato con R. decreto 9 agosto 1910, n. 796 e modificato con decreto Luogotenenziale 31 dicembre 1915, n. 1959;

Veduta la legge 21 dicembre 1915, n. 1774;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del ministro segretario di Stato per la istruzione pubblica di concerto con quello del tesoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1

Il Ministero della istruzione pubblica, è autorizzato, in deroga al disposto della legge 21 dicembre 1915, n. 1774, a provvedere al conferimento della metà dei posti vacanti in ciascuno dei ruoli dei professori delle Università, degli Istituti d'istruzione superiore e degli Istituti superiori di Magistero femminile.

È altresì autorizzato al conferimento dei posti vacanti di direttore degli Osservatori astronomici non universitari.

Art. 2.

Nella prima applicazione del presente decreto la metà dei posti suddetti verrà calcolata sul numero delle vacanze che risulteranno dopo avvenute le nomine in conseguenza dei concorsi banditi in virtù del R. decreto 2 settembre 1919, n. 1652.

Successivamente, a mano a mano che risulteranno altre vacanze, si potrà provvedere sempre alla metà di esse.

Art. 3.

I concorsi che verranno banditi per provvedere ai posti di cui ai precedenti articoli, si svolgeranno con le norme contenute negli articoli 20 e seguenti del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore e degli articoli 20 e seguenti del regolamento generale universitario.

Art. 4.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 30 maggio 1920.

VITTORIO EMANUELE.

NITTI — TORRE — SCHANZER.

Visto, *Il guardasigilli*: FERA.

Il numero 892 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Visto il Nostro decreto 5 novembre 1911, n. 1247, convertito nella legge 25 febbraio 1912, n. 83;

Visto il Nostro decreto 22 gennaio 1914, n. 147, e successive modificazioni;

Visto il decreto Luogotenenziale 6 ottobre 1918, numero 1560;

Visti i decreti Luogotenenziali 6 aprile 1919, numeri 494 e 495;

Visti i Nostri decreti 11 settembre e 2 ottobre 1919, numeri 1800 e 1802;

Ritenuta la necessità di coordinare il trattamento dei sottufficiali e militari di truppa dei carabinieri Reali che prestano servizio in Libia a quello fatto ai militari stessi in patria;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per le colonie, di concerto coi ministri per la guerra e per il tesoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Gli articoli 29 e 30 del R. decreto 22 gennaio 1914, n. 147, modificato dal R. decreto 11 settembre 1919, n. 1800, sono sostituiti coi seguenti.

« Art. 29. — Ai sottufficiali e militari di truppa dei carabinieri Reali che prestano servizio in Libia è corrisposto il trattamento fissato dalla seguente tabella:

Gradi	Assegno giornaliero alla mano (1)		Soldo annuale (2)			
	Paga	Indennità di grado	1° anno	2° anno	3° anno	4° anno
Maresciallo d'allog. magg.	14 15	2 50				
Marescialli capi	13 10	2 —	657 —	711 75	766 50	821 25
Marescialli d'alloggio . .	12 05	1 50				
Brigadieri	10 20	1 15	565 75	620 50	675 25	730 —
Vice-brigadieri	9 90	0 85	438 —	492 75	547 50	602 25
Appuntati	7 85	0 30				
Carabinieri trombettieri.	7 30	—	273 75	310 25	346 75	333 25
Carabinieri	7 20	—				

(1) Compresa la quota mensa.

(2) Il sottufficiale o militare di truppa dell'arma dei carabinieri Reali promosso al grado superiore ha diritto al soldo annuale previsto dalla presente tabella per tale nuovo grado corrispondente al numero di anni di servizio già prestato in Colonia.

Hanno diritto inoltre:

a) agli aumenti triennali di paga e quadriennali di grado, alle indennità ed ai soprassoldi giornalieri stabiliti pei sottufficiali e militari di truppa dell'arma, in patria, con le stesse norme;

b) alla prima distribuzione degli oggetti di corredo ed equipaggiamento, alle modificazioni ed ai complementi resi necessari dalle successive promozioni, alle rinnovazioni ed alle riparazioni sia del corredo che delle bardature date in consegna ai militari a

cavallo, con le norme stesse vigenti in patria, a carico del bilancio coloniale ».

« Art. 30. — I sottufficiali ed i militari di truppa dell'arma dei carabinieri Reali che prestano servizio in Libia continuano ad avere diritto alle indennità di rafferma che loro competono in base alle leggi vigenti per i militari dell'arma in patria e con le medesime modalità ».

Art. 2.

Le disposizioni di cui all'art. 15 del Nostro decreto 2 ottobre 1919, n. 1802, relative alla amnistia ed alla riforma disciplinare, sono rese applicabili ai sottufficiali e militari di truppa dell'arma dei carabinieri Reali, che prestano servizio in Tripolitania ed in Cirenaica.

Art. 3.

L'indennità caro-viveri di cui all'art. 3 del decreto Luogotenenziale 15 giugno 1919, n. 1130, non spetta ai militari dell'arma ai quali è somministrato il rancio in natura.

Art. 4.

Il presente decreto ha effetto in Tripolitania ed in Cirenaica con decorrenza dal giorno 8 ottobre 1919 ed alla stessa data deve intendersi abrogato, nei riguardi dei sottufficiali e militari di truppa dei carabinieri Reali che prestano servizio in dette colonie ed in Somalia il disposto dell'art. 2 del R. decreto 6 ottobre 1918, n. 1560, relativo agli aumenti delle paghe.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 10 giugno 1920.

VITTORIO EMANUELE

NITTI — RUINI — RODINÒ — SCHANZER.

Visto, *Il guardasigilli:* FERA.

Il numero 919 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Visto l'art. 74 del Nostro decreto 23 ottobre 1919, n. 1971;

Viste le tabelle allegate al Nostro decreto 27 nobre 1919, n. 2231;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per le Colonie di concerto con il ministro del tesoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Pel personale con cariche speciali e per quello femminile del Ministero delle colonie, sono approvate le tabelle annesse al presente decreto, viste, d'ordine Nostro, dai ministri proponenti.

Art. 2.

Le attuali vice direttrici saranno collocate nel quadro di classificazione degli stipendi a termini degli articoli 39 e seguenti del R. decreto 23 ottobre 1919, n. 1971, con lo stipendio annuo di L. 4800 per ogni singola.

Esse conseguiranno allo scadere del quarto anno dell'applicazione del presente decreto il successivo aumento a L. 5100 e allo scadere dell'ottavo anno dall'applicazione stessa quello a L. 5500.

Art. 3.

Con decreto del ministro del tesoro saranno apportate nello stato di previsione della spesa del Ministero delle colonie le variazioni necessarie per l'esecuzione del presente decreto.

Art. 4.

Tutte le disposizioni sullo stato giuridico ed economico degli impiegati delle Amministrazioni centrali dello Stato di cui ai RR. decreti 23 ottobre 1919, numero 1971, e 27 novembre 1919, n. 2231, sono applicabili al personale con cariche speciali ed a quello femminile del Ministero delle colonie in quanto non contrastino con il presente decreto.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 10 giugno 1920.

VITTORIO EMANUELE.

NITTI — RUINI — SCHANZER.

Visto, *Il guardasigilli:* FALCIONI.

Tabella A.

Personale con cariche speciali.

Bibliotecario.

Stipendio iniziale L. 7500.

Aumento di L. 600 dopo 4 anni, L. 8100 al compimento del 4° anno di grado.

Aumento di L. 600 dopo 4 anni, L. 8700 al compimento dell'8° anno di grado.

Aumento di L. 600 dopo 4 anni, L. 9300 al compimento del 12° anno di grado.

Aumento di L. 700 dopo 4 anni, L. 10.000 al compimento del 16° anno di grado.

Direttore dell'Ufficio cifra.

Stipendio iniziale L. 7000.

Aumento di L. 600 dopo 5 anni, L. 7600 al compimento del 5° anno di grado.

Aumento di L. 600 dopo 5 anni, L. 8200 al compimento del 10° anno di grado.

Aumento di L. 600 dopo 5 anni, L. 8800 al compimento del 15° anno di grado.

Aumento di L. 700 dopo 5 anni, L. 9500 al compimento del 20° anno di grado.

Capo cartografo.

Stipendio iniziale L. 8200.

Aumento di L. 800 dopo 4 anni, L. 9000 al compimento del 4° anno di grado.

Aumento di L. 800 dopo 4 anni, L. 9800 al compimento dell'8° anno di grado.

Aumento di L. 600 dopo 4 anni, L. 10,400 al compimento del 12° anno di grado.

Aumento di L. 600 dopo 4 anni, L. 11,000 al compimento del 16° anno di grado.

Roma, 10 giugno 1920.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:
Il ministro del tesoro: SCHANZER.
Il ministro delle terre liberate: RUINI.

Tabella B.

Personale femminile addetto ai lavori di copia.

Dattilografe.

Stipendio iniziale L. 3000.

Aumento di L. 300 dopo 4 anni, L. 3300 al compimento del 4° anno di grado.

Aumento di L. 300 dopo 4 anni, L. 3600 al compimento dell' 8° anno di grado.

Aumento di L. 300 dopo 4 anni, L. 3900 al compimento del 12° anno di grado.

Aumento di L. 300 dopo 4 anni, L. 4200 al compimento del 16° anno di grado.

Aumento di L. 300 dopo 4 anni, L. 4500 al compimento del 20° anno di grado.

Aumento di L. 300 dopo 4 anni, L. 4800 al compimento del 24° anno di grado.

Aumento di L. 300 dopo 4 anni, L. 5100 al compimento del 28° anno di grado.

Aumento di L. 400 dopo 4 anni, L. 5500 al compimento del 32° anno di grado.

Direttrice.

Stipendio iniziale L. 5000.

Aumento di L. 600 dopo 4 anni, L. 5600 al compimento del 4° anno di grado.

Aumento di L. 600 dopo 4 anni, L. 6200 al compimento dell' 8° anno di grado.

Aumento di L. 600 dopo 4 anni, L. 6800 al compimento del 12° anno di grado.

Aumento di L. 600 dopo 4 anni, L. 7400 al compimento del 16° anno di grado.

Aumento di L. 600 dopo 4 anni, L. 8000 al compimento del 20° anno di grado.

Roma, 10 giugno 1920.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:
Il ministro delle terre liberate: RUINI.
Il ministro del tesoro: SCHANZER.

Il numero 937 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 3 giugno 1888, n. 5641 (serie terza) che concede la facoltà al Consorzio di scolo del 2° circondario Polesine San Giorgio di eseguire direttamente le opere di bonificazione delle paludi di Montesanto Demore e Campocieco, ecc.;

Ritenuto che la Commissione centrale per le bonifiche con voto del 30 giugno 1919 espresse l'avviso che l'esecuzione dei nuovi lavori complementari della bonifica debba considerarsi implicitamente concessa al detto consorzio in base allo stesso decreto originario di concessione, salva l'approvazione tecnica dei progetti;

Ritenuto che la maggior parte dei componenti il Comitato per l'Amministrazione del consorzio e per la Direzione dei lavori, sono deceduti o usciti di carica, e che perciò occorre ricomporre detto Comitato secondo le proposte fatte dai rispettivi Enti interessati;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato pei lavori pubblici;

A termini dell'art. 1° della legge 4 luglio 1886, numero 3962, e dell'art. 93 del testo unico 22 marzo 1900, n. 195;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Per l'Amministrazione del consorzio di esecuzione e per la direzione dei lavori di completamento della bonifica del comprensorio del 2° circondario Polesine San Giorgio, il Comitato, secondo le proposte fatte dai rispettivi Enti interessati, viene così ricomposto:

a) Pel Consorzio del secondo circondario « Polesine San Giorgio »:
Niccolini comm. dott. Pietro;
Di Bagno march. dott cav. Andrea Carlo;
Righini comm. ing. Eugenio.

b) Per la provincia di Ferrara:
Tornimbeni Stefano, consigliere provinciale.

c) Pel comume di Ferrara:
Chiozzi on. comm. ing. Antonio.

d) Pel comune di Argenta:
Mezzagori sig. Giulio, sindaco.

e) Pel comune di Portomaggiore:
Bottazzi sig. Antonio, sindaco.

f) pel comune di Ostellato:
Richieri sig. Luigi di Giuseppe, sindaco:

g) pel comune di Migliarino:
Bignozzi Saliguerra fu Giuseppe;

Il Comitato sarà presieduto in nome del Governo del Re dal comm. dott. Pietro Niccolini.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 3 giugno 1920.

VITTORIO EMANUELE.

PEANO.

Visto, *Il guardasigilli*: FERA.

La raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene in sunto i seguenti decreti:

N. 896. Regio decreto 10 giugno 1920, col quale, sulla proposta del ministro dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri, viene approvato lo statuto organico della « Pia fondazione Ollivero » di Saluzzo.

N. 897. Regio decreto 10 giugno 1920, col quale, sulla proposta del ministro dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri, si autorizza il cambiamento di denominazione del comune di Pieve di Sori in quella di « Pieve Ligure ».

N. 898. Regio decreto 10 giugno 1920, col quale, sulla proposta del ministro dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri, si autorizza il cambiamento di denominazione del comune di Musile in quella di « Musile di Piave ».

IL COMMISSARIO GENERALE CIVILE
PER LA VENEZIA GIULIA

Visto il R. decreto 24 luglio 1919, n. 1251;
Vista l'ordinanza del Comando supremo del R. esercito 17 giugno 1919, allegato *F)*;
Visto il R. decreto 27 maggio 1920, n. 699;

Decreta:

Art. 1.

La tassa di bollo sulle profumerie e specialità medicinali di cui all'allegato *F)* dell'ordinanza 17 giugno 1919 del Comando supremo del R. esercito, è stabilita in cent. 15 quando il prezzo di ogni oggetto (tassa non computata) supera lire una e non lire una e centesimi cinquanta.

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore il 1° luglio 1920.
10 giugno 1920.

Il commissario generale civile: MOSCONI.

N. B. — Identico decreto è stato emanato dal commissario generale civile per la Venezia Tridentina.

IL COMMISSARIO GENERALE
PER GLI APPROVVIGIONAMENTI ED I CONSUMI ALIMENTARI

Decreta:

Art. 1.

È consentita in tutti i giorni della settimana la vendita al pubblico ed il consumo nei pubblici esercizi delle carni di qualsiasi specie.

Roma, 8 giugno 1920.

Il commissario generale: SOLERI.

OPERA NAZIONALE PRO-COMBATTENTI

Il Collegio centrale arbitrale

istituito con l'art. 19 del regolamento legislativo per l'ordinamento e le funzioni dell'Opera nazionale per i combattenti, approvato con decreto Luogotenenziale 16 gennaio 1919, n. 55, composto degli eccellentissimi signori:

Nonis gr. uff. Giuseppe, presidente di sezione della Corte di cassazione di Roma, presidente;
Biscaro gr. uff. Gerolamo, consigliere della Corte di cassazione di Roma, membro effettivo;
Gatti gr. uff. Salvatore, consigliere di Stato, membro supplente;
Brizi gr. uff. prof. Alessandro, direttore generale al Ministero dell'agricoltura, membro effettivo;
Zattini comm. ing. Giuseppe, ispettore superiore al Ministero di agricoltura, membro supplente;
Assistito dal segretario comm. avv. Antonio Castellani, cancelliere capo della Corte di cassazione a riposo;
Ha pronunziato la seguente

ORDINANZA DEFINITIVA

Udita la relazione del commissario consigliere Biscaro;

IL COLLEGIO

Osserva che con deliberazione 27 gennaio 1920, il Consiglio di amministrazione dell'Opera nazionale per i combattenti fece richiesta a questo Collegio per l'attribuzione al patrimonio dell'Opera medesima dell'ex-feudo Gaddini, in territorio del comune di Sciacca, ai mappali nn. 1407, 1429, 2241, 2244, della estensione di Ha. 487.24.79, intestato in catasto ai nomi D'Ondes Lorenzo e Ruggero fu Giovanni di Palermo.

La richiesta venne comunicata alla signora Marianna D'Ondes Cottù Lucifero quale proprietaria e a Lorenzo D'Ondes Cottù marchese di Roccaforte fu Giovanni, quale usufruttuario.

Essi fecero pervenire al Consiglio di amministrazione dell'Opera con atti separati le proprie deduzioni, nelle quali preliminarmente segnalarono come al presente la signora Marianna D'Ondes Cottù non sia proprietaria del feudo, ma abbia solo la speranza di conseguirne la proprietà qualora si verifichino le condizioni previste nel testamento del defunto pro-zio Lorenzo Cottù Mariani marchese di Roccaforte.

In particolare la signora Marianna d'Ondes Cottù contestò nell'Opera il diritto di far proprio il feudo Gaddini per incostituzionalità del regolamento che istituì l'Opera medesima.

Entrambi eccepirono che il feudo non è suscettibile di importanti trasformazioni culturali o di cultura intensiva della vite, dell'olivo, del mandorlo, ecc. sia per la natura del terreno, sia per le difficili condizioni d'accesso.

La relazione allegata alla richiesta descrive il fondo Gaddini situato per metà in zona valliva per 1/4 in piano, e per 1/4 in pendio con zone scoscese.

Affittato a Modica Angelo Natale e all'ing. Vincenzo Ciaccio era tenuto per una metà a pascolo permanente e il resto a coltura discontinua di cereali, alternantesi col riposo o con limitate colture di leguminose, parzialmente di fava. Il piano di trasformazione proposto dall'Opera importa il dissodamento di circa 50 Ha. in piano presso i fabbricati, e di una eguale estensione nella parte a pascolo con macchie di Chamberops (Giummare). Il lavoro per questa trasformazione può essere fatto soltanto dai futuri quotisti, con la prospettiva di diventare piccoli proprietari e con l'intento di piantare viti, mandorli, olivi e fichi, come è stato praticato dai vicini quotisti dell'ex-feudo Guardabassi. La medesima coltura della vite, degli olivi, e dei fruttiferi potrà attuarsi nelle parti vallive e di pendio non forte; mentre si dovranno mantenere le attuali macchie di Giummare nelle parti a forte pendio e rocciose.

Il Collegio, con ordinanza 7 marzo 1920, pronunziò l'attribuzione del fondo all'Opera.

Comunicata tale ordinanza con lettera raccomandata 7 aprile 1920 alla signora Marianna d'Ondes Cottù Lucifero e al signor Lorenzo D'Ondes Cottù, la prima dei due propose ricorso in opposizione al medesimo Collegio con atto notificato al direttore generale dell'Opera nazionale il 29 aprile dall'ufficiale giudiziario Carlo Altobelli, deducendo:

1° la incostituzionalità del decreto Luogotenenziale 16 gennaio 1919;

2° il difetto di regolare contraddittorio non essendo la richiesta stata proposta in confronto di quelle altre discendenti dal marchese Lorenzo Cottù di Roccaforte che avevano, giusta il testamento, un diritto eventuale alla di lui eredità, e dell'amministratore giudiziario dell'intero patrimonio abbandonato dal predetto marchese di Roccaforte, nominato con sentenza 16 novembre 1908 dal tribunale di Palermo;

3° in merito, il difetto di attitudine del fondo Gaddini alle progettate trasformazioni culturali.

Con provvedimento presidenziale 7 maggio 1920 fu prefisso alle parti il termine di giorni dieci dalla notificazione dello stesso provvedimento per il deposito nella segreteria del Collegio di eventuali deduzioni scritte; stabilito il giorno d'oggi per la discussione del ricorso, all'adunanza odierna nessuno comparve per la ricorrente.

Sulla presentazione di un certificato medico relativo alle condizioni di malferma salute al sig. Lorenzo D'Ondes Cottù che non gli permettono di imprendere un viaggio da Palermo a Roma, fu chiesto in di lui nome un rinvio della discussione del ricorso, rinvio che il Collegio non ha creduto di concedere perchè il sig. Lorenzo D'Ondes Cottù non è ricorrente e perchè egli ha già presentate nella prima fase del procedimento le proprie deduzioni.

IN DIRITTO

Ritenuto che non può essere presa in considerazione la censura

di illegittimità del decreto Luogotenenziale 16 gennaio 1919, n. 55, che questo Collegio come per il Consiglio d'amministrazione dell'Opera costituisce la norma di diritto per le rispettive attribuzioni. Il regolamento è stato emanato in virtù dei poteri straordinari conferiti al Governo del Re dalla legge 22 maggio 1915, n. 671. Il giudicato sull'esercizio di questi poteri, da parte del Governo, spetta al Parlamento.

Ritenuto che la richiesta di attribuzione della proprietà del fondo Gaddini all'Opera è stata regolarmente comunicata alla signora Marianna d'Ondes Cottù Lucifero fu Ruggero e al signor Lorenzo D-Ondes Cottù fu Giovanni; e non vi era ragione di estendere la comunicazione ad altre persone.

Dal raffronto fra il primo capoverso dell'articolo 11 del decreto Luogotenenziale che prescrive doversi la ordinanza di attribuzione notificare al proprietario che risulti iscritto nei registri catastali, in difetto, nei ruoli delle imposte fondiarie ed a coloro che dai registri del conservatore delle ipoteche risultino avere diritto sul fondo, e il 3° capoverso dell'art. 5 del regolamento per la costituzione e funzionamento del Collegio arbitrale, approvato con R. decreto 22 agosto 1919, n. 1612 che stabilisce doversi le richieste del Consiglio comunicare a mezzo di lettera raccomandata, all'Ente o al privato proprietario, si induce che anche per gli scopi di questa prima comunicazione la qualità di proprietario va desunta principalmente dalla iscrizione in catasto, essendo questo il dato più semplice e più alla portata di mano per identificare l'attuale possessore dell'immobile, con una certa presunzione che alla iscrizione importante l'obbligo del pagamento del tributo fondiario, corrisponda il titolo giuridico alla proprietà.

Il prodotto estratto nel catasto dei terreni del comune di Sciacca accerta che il fondo Gaddini già intestato a don Lorenzo Cottù figura oggidì al nome di D'Ondes Lorenzo e Ruggero fu Giovanni. Questo ultimo è il padre, ora defunto, della ricorrente signora Marianna D'Ondes Cottù, alla quale la richiesta attribuisce la qualità di proprietaria del fondo. Il D'Ondes Lorenzo è colui al quale la richiesta attribuiva la qualità di usufruttuario. Non deducendosi dalla ricorrente che il D'Ondes Ruggero abbia lasciato altri figli aventi diritto sull'immobile, si deve ritenere che bene sia stata la richiesta comunicata alla signora Marianna D'Ondes in rappresentanza del padre defunto il cui nome, come si è detto, compare nella iscrizione catastale.

Ma anche se si prescinde da questo dato e si ha invece riguardo al testamento 23 maggio 1888, ora esibito dalla ricorrente, con cui don Lorenzo Cottù-Marziani dispose della sua sostanza, nella quale era compreso il fondo Gaddini, si deve riconoscere che è giustificata la comunicazione così al don Lorenzo D'Ondes fu Giovanni quale usufruttuario istituito dal testatore dell'intero asse ereditario, come alla signora Marianna D'Ondes fu Ruggero, che attualmente, essendo la maggiore, se non la sola delle figlie viventi, dei tre nipoti del testatore, Lorenzo, Ruggero e Vito Francesco D'Ondes, ha titolo esclusivo alla proprietà dei beni ereditari sotto condizione che sia per sopravvivere al prefato Lorenzo D'Ondes.

Non vi era motivo perchè la comunicazione della richiesta si estendesse a coloro che sarebbero chiamati alla proprietà dei beni nel caso di premorienza della signora Marianna allo zio Lorenzo; la difesa dei diritti eventuali di costoro, come di chiunque altro vanti diritti reali sul fondo espropriando, è garentita dal 3° capoverso del reg. legislativo e dell'art. 10 del reg. per il funzionamento del Collegio arbitrale.

Neppure occorreva che la richiesta fosse comunicata all'amministratore dell'intero patrimonio del defunto don Lorenzo Cottù Marziani, perchè l'amministratore come tale non ha la rappresentanza nè del proprietario nè dell'usufruttuario.

Ritenuto in merito che la ricorrente per contestare l'attitudine del fondo Gaddini alla trasformazione culturale progettata dall'Opera nulla aggiunge a quanto essa e l'usufruttuario Lorenzo D'Ondes Cottù avevano dedotto nella prima fase del provvedimento. L'ordinanza impugnata ha dato piena ragione della inconsistenza dei dubbi sollevati sull'attuabilità del piano di lavori descritto nella relazione allegata alla richiesta, dimostrando che in tale piano sono state contemplate tutte le esigenze per una razionale ed importante trasformazione della coltura del fondo, dallo stato primordiale di terreno in gran parte pascolivo, sfornito di alberi, di acqua, e di canali di scolo, al dissodamento delle parti sode in colle ed in piano e all'impianto di vigne, oliveti e frutteti per opera dei futuri quotisti, piccoli proprietari, sull'esempio di quanto è stato praticato nel vicino ex-feudo Guardabassi.

Per questi motivi

IL COLLEGIO

dichiara di respingere la opposizione della sig.a Marianna d'Ondes Cottù Lucifero all'ordinanza 7 marzo 1920 di attribuzione del fondo Gaddini all'Opera Nazionale per i combattenti.

Dispone che la presente ordinanza resti depositata, insieme ai documenti relativi negli uffici di segreteria di questo Collegio.

Così deliberato e pronunziato il giorno 1° giugno 1920 in Roma nella sede del Collegio centrale arbitrale.

Nonis — *Biscarò*, estensore — *Gatti* — *Brizi* — *Zattini* — *Avv. A. Castellani*, segretario.

La presente ordinanza è stata depositata nella segreteria del Collegio il giorno 8 giugno 1920.

Il segretario del Collegio: *avv. A. Castellani.*

Per copia conforme all'originale, col quale collazionata concorda, che si trasmette all'Opera nazionale per i combattenti ai sensi e per gli effetti degli articoli 7 e seguenti del regolamento approvato con Regio decreto 22 agosto 1919, n. 1612.

Roma, 10 giugno 1920.

Il segretario del Collegio: *Castellani.*

DISPOSIZIONI DIVERSE

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

COMUNICATO.

La Commissione esaminatrice dei candidati che hanno preso parte al concorso a dieci posti di addetto di Legazione bandito col decreto Ministeriale 24 novembre 1919, ha dichiarato vincitori i signori:

1. Quaroni Pietro, con punti 9114 — 2. Talamo Atenolfi Giuseppe, id. 8268 — 3. Bellardi Ricci Alberto, id. 8132 — 4. Scaduto Gioacchino, id. 8114 — 5. Lombardi Mario, id. 8086 — 6. Lequio Francesco, id. 7984 — 7. Cortini Claudio, id. 7800 — 8. Lovi Buonajuti Mario, id. 7492 — 9. Silenzi Renato, id. 7420 — 10. Roncalli Guido, id. 7233.

Roma, 30 giugno 1920.

MINISTERO PER L'AGRICOLTURA

Divieto di esportazione.

Essendosi accertata la presenza della fillossera nel comune di Fivizzano, in provincia di Massa Carrara, è stato, con decreto del 3 luglio 1920 esteso a detto Comune il divieto di esportazione di talune materie indicate ai nn. 1, 2, 3, 4 dell'art. 10 del regolamento 13 giugno 1918.

MINISTERO DELLE POSTE E DEI TELEGRAFI

AVVISO.

Il giorno 1° luglio 1920, in Chiesanuova, provincia di Trapani, è stata attivata al servizio pubblico una ricevitoria telegrafica di 3ª classe, con orario limitato di giorno.

REGNO D'ITALIA

MINISTERO DELL'INTERNO

Direzione generale della sanità pubblica

Bollettino sanitario settimanale del bestiame n. 23, dal 7 al 13 giugno 1920.

PROVINCIA	CIRCONDARIO	Numero dei comuni infetti – rimasti dalle settimane precedenti	Numero dei comuni infetti – nuovi denunziati	Numero delle stalle o pascoli infetti – rimasti dalle settimane precedenti	Numero delle stalle o pascoli infetti – nuovi denunziati
	Carbonchio ematico.				
Ancona	Ancona	—	1	—	1
Bergamo (*a*)	Treviglio	1	1	1	2
Brescia	Brescia	—	1	—	1
Catanzaro	Monteleone Calabro	1	—	1	—
Como (*a*)	Lecco	—	1	—	1
»	Varese	—	1	—	2
Foggia (*a*)	San Severo	2	—	2	—
Pavia	Mortara	—	1	—	1
»	Voghera	1	—	1	—
Potenza	Matera	—	1	—	1
Reggio Emilia	Guastalla	—	1	—	1
»	Reggio Emilia	—	1	—	1
Roma	Viterbo	—	1	—	1
Trapani	Mazara del Vallo	—	1	—	1
		5	11	5	13
	Carbonchio sintomatico.				
Campobasso	Isernia	—	1	—	1
Cuneo	Saluzzo	—	2	—	2
Ferrara	Ferrara	—	1	—	1
Roma	Roma	—	1	—	1
Torino	Torino	—	1	—	1
		—	6	—	6
	Afta epizootica.				
Alessandria (*a*)	Alessandria	—	1	—	3
»	Casale Monferrato	—	2	—	3
Ancona	Ancona	1	—	1	—
Arezzo	Arezzo	—	1	—	4
Ascoli Piceno	Ascoli	2	—	3	—
Bari delle Puglie	Altamura	1	—	17	—
»	Barletta	2	—	8	2
Belluno	Belluno	3	1	9	7
»	Feltre	2	—	5	1
Bergamo (*a*)	Bergamo	9	9	19	12
»	Clusone	—	4	—	4
»	Treviglio	10	1	21	2
Bologna	Bologna	17	2	52	10
»	Imola	2	1	17	3
Brescia	Breno	1	1	5	8
	Segue: **Afta epizootica.**				
Brescia	Brescia	7	—	18	1
»	Chiari	5	—	8	1
»	Salò	4	1	5	8
»	Verolanuova	2	1	2	2
Cagliari (*a*)	Cagliari	69	—	2334	2303
»	Iglesias	11	—	320	357
»	Lanusei	42	—	1692	1726
»	Oristano	66	—	2652	2718
Campobasso	Isernia	—	2	—	4
Caserta	Caserta	3	—	3	—
Como (*a*)	Como	3	—	5	—
»	Lecco	5	—	11	—
»	Varese	4	—	10	—
Cremona	Casalmaggiore	2	—	3	—
»	Crema	1	—	1	—
»	Cremona	3	—	3	—
Cuneo	Alba	—	1	—	1
»	Cuneo	1	2	1	6
»	Mondovì	—	1	—	1
»	Saluzzo	—	4	—	4
Ferrara	Cento	4	—	6	1
»	Comacchio	2	—	3	—
»	Ferrara	6	—	44	9
Foggia (*a*)	Foggia	1	—	3	—
»	San Severo	1	—	3	—
Forlì	Cesena	3	—	6	—
»	Forlì	2	—	12	—
»	Rimini	1	—	1	—
Genova (*a*)	Albenga	1	—	1	—
»	Chiavari	1	—	1	—
»	Genova	4	—	13	—
Grosseto	Grosseto	2	—	9	1
Lecce (*a*)	Taranto	2	—	3	—
Livorno	Livorno	1	—	2	—
Lucca	Lucca	3	—	10	1
Mantova (*a*)	Mantova	8	1	26	7
Massa e Carrara	Castelnuovo di Garf.	4	—	14	1
Messina	Castroreale	1	—	2	—
»	Messina	1	—	1	—
»	Mistretta	—	1	—	1
Milano	Abbiategrasso	—	1	—	1
»	Gallarate	1	—	1	—
»	Lodi	2	1	3	2
Modena	Mirandola	5	—	6	1

Segue: **Afta epizootica.**

PROVINCIA	CIRCONDARIO	Numero dei comuni infetti: rimasti dalle settimane precedenti	Numero dei comuni infetti: nuovi denunziati	Numero delle stalle o pascoli infetti: rimasti dalle settimane precedenti	Numero delle stalle o pascoli infetti: nuovi denunziati
Modena	Modena	8	—	11	2
»	Pavullo nel Frign.	7	—	19	10
Napoli	Castellammare di St.	—	1	—	1
»	Napoli	—	1	—	1
Novara	Biella	—	1	—	1
»	Domodossola	2	—	3	—
»	Novara	2	3	2	3
»	Vercelli	3	3	3	4
Padova	Padova	9	5	12	7
Palermo	Palermo	1	—	1	—
»	Termini Imerese	1	—	5	—
Parma	Borgo San Donnino	2	2	2	2
»	Parma	1	1	1	1
Pavia	Mortara	3	2	4	5
»	Pavia	2	5	2	5
»	Voghera	4	2	4	2
Perugia	Perugia	2	—	2	—
»	Rieti	—	1	—	1
Pesaro e Urbino	Pesaro	1	—	1	—
Piacenza	Fiorenzuola d'Arda	3	3	27	7
»	Piacenza	1	2	1	4
Pisa	Pisa	3	—	8	1
»	Volterra	1	—	1	9
Potenza	Matera	1	1	7	2
Ravenna	Faenza	2	—	2	1
»	Ravenna	1	—	4	4
Reggio Calabria	Palmi	1	—	2	—
»	Reggio Calabria	—	1	—	1
Reggio Emilia	Guastalla	—	1	—	1
»	Reggio Emilia	1	1	1	1
Roma	Roma	2	—	2	—
Rovigo	Adria	4	—	5	—
»	Rovigo	9	1	13	1
Siena	Montepulciano	—	1	—	3
»	Siena	2	—	2	—
Sondrio	Sondrio	—	1	—	1
Torino	Ivrea	2	1	2	2
»	Pinerolo	4	—	5	—
»	Torino	4	1	9	1
Treviso	Treviso	—	2	—	2
Udine	Tolmezzo	3	—	3	4
»	Udine	11	5	19	10
Venezia	Venezia	1	2	1	2
Verona	Verona	—	1	—	1
Vicenza	Vicenza	2	—	3	—
		439	90	7584	7319

Malattie infettive dei suini.

PROVINCIA	CIRCONDARIO	Numero dei comuni infetti: rimasti dalle settimane precedenti	Numero dei comuni infetti: nuovi denunziati	Numero delle stalle o pascoli infetti: rimasti dalle settimane precedenti	Numero delle stalle o pascoli infetti: nuovi denunziati
Alessandria	Alessandria	1	—	1	—
Ancona	Ancona	1	1	1	1
Arezzo	Arezzo	—	1	—	12
Ascoli Piceno	Ascoli	5	—	12	6
»	Fermo	1	1	5	1
Benevento	Cerreto Sannita	1	—	1	3
Bergamo (a)	Bergamo	—	1	—	1
»	Treviglio	1	—	1	—
Bologna	Bologna	3	—	6	3
Brescia	Brescia	—	1	—	4
Cagliari (a)	Cagliari	1	—	6	6
»	Oristano	1	—	5	6
Campobasso	Campobasso	1	1	1	9
»	Isernia	1	—	1	1
»	Larino	—	1	—	1
Catanzaro	Catanzaro	1	—	19	—
»	Nicastro	2	—	4	—
Cosenza	Cosenza	1	—	5	—
Cuneo	Alba	—	1	—	4
»	Cuneo	1	—	1	—
»	Saluzzo	1	1	1	3
Ferrara	Cento	2	—	2	1
Foggia (a)	Foggia	2	—	4	—
»	San Severo	1	—	7	—
Grosseto	Grosseto	2	—	4	2
Macerata	Macerata	2	—	4	3
Mantova (a)	Mantova	1	3	1	5
Milano	Abbiategrasso	—	1	—	1
»	Lodi	1	—	1	—
Modena	Modena	1	—	3	—
Napoli	Casoria	1	—	7	—
Novara	Novara	1	—	1	—
Padova	Padova	1	—	1	—
Pavia	Mortara	—	1	—	1
Perugia	Rieti	1	—	1	1
Potenza	Melfi	2	—	2	—
Ravenna	Ravenna	—	1	—	1
Reggio Calabria	Gerace Marina	1	—	3	2
»	Reggio Calabria	1	—	2	—
Reggio Emilia	Guastalla	—	1	—	1
»	Reggio Emilia	2	—	5	—
Roma	Frosinone	1	1	1	1
»	Viterbo	4	1	4	1
Siena	Montepulciano	—	1	—	3
»	Siena	1	—	3	—
Udine	Udine	—	1	—	4
		51	20	126	88

Farcino criptococcico

PROVINCIA	CIRCONDARIO	Numero dei comuni infetti: rimasti dalle settimane precedenti	Numero dei comuni infetti: nuovi denunziati	Numero delle stalle o pascoli infetti: rimasti dalle settimane precedenti	Numero delle stalle o pascoli infetti: nuovi denunziati
Ancona	Ancona	—	1	—	1
Avellino	Ariano di Puglia	1	—	6	2
Bari delle Puglie	Barletta	2	—	2	—
Bergamo (*a*)	Bergamo	1	—	1	—
Foggia (*a*)	San Severo	1	—	1	—
Messina	Castroreale	—	1	—	1
Napoli	Casoria	—	2	—	3
Padova	Padova	1	—	1	—
Palermo	Palermo	1	—	6	—
		7	4	17	7

Rabbia

PROVINCIA	CIRCONDARIO	Comuni: rimasti	Comuni: nuovi	Stalle: rimasti	Stalle: nuovi
Bari delle Pug. (*b*)	Bari	1	1	1	1
Brescia	Brescia	—	1	—	1
Caltanissetta (*a*) (*b*)	Piazza Armerina	1	—	1	—
Genova	Albenga	1	—	1	—
Milano	Milano	—	1	—	2
Padova	Padova	—	2	—	2
Perugia (*b*)	Perugia	1	—	3	—
Salerno	Salerno	—	2	—	2
Teramo	Penne	—	1	—	1
»	Teramo	—	1	—	1
Udine	Udine	—	4	—	4
Venezia	Chioggia (*b*)	—	1	—	1
»	Venezia	—	1	—	1
Verona	Verona	—	1	—	2
		4	16	6	18

Rogna

PROVINCIA	CIRCONDARIO	Comuni: rimasti	Comuni: nuovi	Stalle: rimasti	Stalle: nuovi
Avellino	Ariano di Puglia	1	—	1	—
»	S. Angelo dei Lomb.	1	—	1	—
Bari delle Puglie	Barletta	1	—	1	—
Bergamo (*a*)	Treviglio	1	—	1	—
Bologna	Bologna	—	1	—	1
Caltanissetta (*a*)	Caltanissetta	1	—	10	—
Campobasso (*a*)	Isernia	1	—	16	—
Foggia (*a*)	Bovino	2	—	5	—
»	Foggia	1	—	1	—
Lecce (*a*)	Taranto	1	—	3	—
Livorno	Livorno	1	—	2	—
Mantova (*a*)	Mantova	1	—	2	—
Perugia	Foligno	1	—	1	—
Porto Maurizio	San Remo	1	—	3	—
Potenza	Melfi	1	—	2	—
Reggio Calabria	Reggio Calabria	1	—	11	—
Roma	Civitavecchia	—	1	—	1
»	Roma	1	2	1	2
»	Velletri	—	1	—	1
»	Viterbo	—	2	—	2
		17	7	61	7

Vaiuolo ovino

PROVINCIA	CIRCONDARIO	Comuni: rimasti	Comuni: nuovi	Stalle: rimasti	Stalle: nuovi
Bari delle Puglie	Barletta	1	—	1	—
Foggia (*a*)	San Severo	1	—	1	—
Venezia	Venezia	1	—	1	—
		3	—	3	—

Agalassia contagiosa delle capre e delle pecore.

PROVINCIA	CIRCONDARIO	Comuni: rimasti	Comuni: nuovi	Stalle: rimasti	Stalle: nuovi
Bari delle Puglie	Barletta	—	1	—	1
Foggia (*a*)	Foggia	1	—	1	—
Lecce (*a*)	Taranto	1	—	1	—
Roma	Roma	1	—	1	—
»	Velletri	1	—	1	—
		4	1	4	1

Morbo coitale maligno.

PROVINCIA	CIRCONDARIO	Comuni: rimasti	Comuni: nuovi	Stalle: rimasti	Stalle: nuovi
Bergamo (*a*)	Treviglio	2	—	2	—
Bologna	Bologna	3	—	3	—
»	Imola	1	—	2	—
Mantova (*a*)	Mantova	10	—	162	—
Milano	Lodi	3	—	5	—
Ravenna	Ravenna	1	—	1	—
Reggio Emilia	Reggio Emilia	1	—	1	—
		21	—	176	—

Colera dei polli.

PROVINCIA	CIRCONDARIO	Comuni: rimasti	Comuni: nuovi	Stalle: rimasti	Stalle: nuovi
Avellino	S. Angelo dei Lomb.	—	1	—	20
Benevento	Cerreto Sannita	1	—	4	2
		1	1	4	22

RIEPILOGO.

MALATTIE	Numero delle provincie con casi di malattie	Numero dei comuni con casi di malattie	Numero delle località con casi di malattie
Carbonchio ematico	11	16	18
Carbonchio sintomatico	5	6	6
Afta epizootica	52	529	14803
Malattie infettive dei suini	32	71	214
Morva	—	—	—
Farcino criptococcico	9	11	24
Rabbia	12	20	24
Rogna	16	24	63
Agalassia contagiosa delle capre e delle pecore	4	5	5
Vaiuolo ovino	3	3	3
Morbo coitale maligno	6	21	176
Peste aviaria	—	—	—
Colera dei polli	2	2	26

(*a*) I dati si riferiscono alla settimana precedente.
(*b*) Malattia sospetta.

MINISTERO DEL TESORO

Direzione generale del Debito pubblico

1ª Pubblicazione

Conformemente alle disposizioni degli articoli 48 del testo unico delle leggi sul Debito pubblico, approvato con R. decreto 17 luglio 1910, n. 536, e 75 del regolamento generale approvato con Regio decreto 19 febbraio 1911, n. 298

Si notifica che ai termini dell'art. 73 del citato regolamento fu denunziata la perdita dei certificati d'iscrizione delle sotto designate rendite, e fatta domanda a quest'Amministrazione affinchè, previe le formalità prescritte dalla legge, ne vengano rilasciati i nuovi.

Si diffida pertanto chiunque possa avervi interesse, che sei mesi dopo la prima delle prescritte tre pubblicazioni del presente avviso sulla *Gazzetta ufficiale*, si rilascieranno i nuovi certificati, qualora in questo termine non vi siano state opposizioni notificate a questa Direzione generale nei modi stabiliti dall'art. 76 del citato regolamento.

CATEGORIA del debito	NUMERO delle iscrizioni	INTESTAZIONE DELLE ISCRIZIONI	AMMONTARE della rendita annua di ciascuna iscrizione
3,50 0/0	630437	Augugliaro Giovanna di Luigi, moglie di Fortunato Florio, domiciliata in Napoli . . . . L.	105 —
Cons. 5 0/0 (1917)	86424	Setti Maria di Giulio, minore, emancipata sotto la curatela del marito De Maria Tavallini Felice fu Vincenzo, domiciliata a Genova - Vincolata. . . . »	4000 —
5 0/0	970330 Solo certificato di nuda proprietà	Per la proprietà: Pozzetti Matilde fu Carlo minore, sotto l'amministrazione della madre Deconsterd Enrichetta fu Francesco, ved. di Pozzetti Carlo ed ora moglie di Capitani Luigi, dom. a Firenze . . . . » Per l'usufrutto: Deconsterd Enrichetta fu Francesco, ved. di Pozzetti Carlo ed ora moglie di Capitani Luigi.	120 —
3,50 0/0	18772	Tintisona Giacomo, dom. a Valmontone (Roma) - Vincolata . . »	7 —
»	664665	Patronato per la difesa e protezione dei minorenni in Noto (Siracusa). . . . »	140 —
»	673134	Intestata come la precedente . . . . »	21 —
»	697047	Intestata come la precedente . . . . »	42 —
»	734067	Patronato scolastico di Bagolino (Brescia) . . . . »	7 —
P. N. 5 0/0	30138	Intestata come la precedente . . . . »	20 —
Cons. 5 0/0	42342	Intestata come la precedente . . . . »	10 —
3,50 0/0	414046	Durisi Lucietta fu Lucio Sebastiano, moglie d'Aversa Ignazio, dom. a Mistretta (Messina) - Vincolata . . . . »	7 —
5 0/0	1310956	Intestata come la precedente - Vincolata . . . . »	80 —
Cons. 5 0/0 (1917)	90162	Fucarino Angelo di Francesco, dom. a New York . . . . »	50 —
»	90163	Macaluso Maria di Filippo, moglie di Angelo Fucarino di Francesco, dom. a New York . . . . »	50 —
»	80336	Intestata come la precedente . . . . »	200 —
»	20341	Fucarino Angelo di Francesco, dom. in New York . . . . »	200 —
3,50 0/0	655541	Congregazione di carità di Camino di Codroipo (Udine) . . . . »	14 —
»	760116	Congregazione di carità di Camino di Codroipo (Udine) . . . . »	7 —
»	373692	Congregazione di carità di Camino di Codroipo (Udine) . . . . »	7 —
»	701125 Solo certificato di usufrutto	Per l'usufrutto: Ghiringhelli Maria fu Carlo, ved. di Benda Michele, dom. a Milano . . . . » Per la proprietà: Benda Guido fu Michele, dom. a Milano.	126 —
»	701126 Solo certificato di usufrutto	Per l'usufrutto: Intestata come l'usufrutto precedente . . . . » Per la proprietà: Benda Carlo fu Michele, dom. a Milano.	126 —
»	701127 Solo certificato di usufrutto	Per l'usufrutto: Intestata come l'usufrutto precedente . . . . » Per la proprietà: Benda Felice fu Michele, dom. a Milano.	126 —
»	701128 Solo certificato di usufrutto	Per l'usufrutto: Intestata come l'usufrutto precedente. . . . » Per la proprietà: Benda Olimpio fu Michele, dom. a Milano	126 —

CATEGORIA del debito	NUMERO delle iscrizioni	INTESTAZIONE DELLE ISCRIZIONI	AMMONTARE della rendita annua di ciascuna iscrizione
3,50 0/0	701129 Solo certificato di usufrutto	Per l'usufrutto: Intestata come l'usufrutto precedente . . . . . L. Per la proprietà: Benda Pierina fu Michele, moglie di Chiorichetti Alfredo, dom. a Milano.	126 —
5 0/0	81266	Congregazione di carità di Pellegrino Parmense (Parma). . . . . »	105 —
3,50 0/0	416135	Intestata come la precedente . . . . »	3 50
4,50 0/0	18298	Intestata come la precedente . . . . »	210 —
»	31240	Intestata come la precedente . . . . »	54 —
Debito redimibile ferroviario Adriatico il 1° e Mediterranea le altre	12140	Ospedale Vittorio Emanuele II di Pellegrino Parmense (Parma) »	75 —
	13541	Intestata come la precedente . . . . »	75 —
	13542	Intestata come la precedente . . . . »	75 —
	13543	Intestata come la precedente . . . . »	15 —
	13544	Intestata come la precedente . . . . »	15 —
	13535	Intestata come la precedente . . . . »	75 —
3,50 0/0	324962	Intestata come la precedente . . . . »	73 50
»	409698	Intestata come la precedente . . . . »	31 50
4,50 0/0	16022 Assegno provv.	Congregazione di carità di Pellegrino Parmense (Parma). . . . »	2 68
3,50 0/0	402901 Solo certificato di usufrutto	Per l'usufrutto: Carpaneto Paola fu Luigi Vincenzo, vedova Nicolari Vincenzo, dom. a Varazze (Genova) . . . . » Per la proprietà: Nicolari Pantaleo fu Vincenzo, minore sotto la patria potestà della madre Carpaneto Paola fu Luigi Vincenzo, vedova Nicolari, dom. a Varazze (Genova).	220 50
»	412149 Solo certificato di usufrutto	Per l'usufrutto: Intestata come l'usufrutto precedente . . . . . » Per la proprietà: Intestata come la proprietà precedente.	287 —
»	570750	De Bonis Maria, Rosaria, Carmela e Francesco fu Francesco, minore, sotto la patria potestà della madre Campagna Emilia, vedova di Francesco De Bonis, dom. a Scalea (Cosenza) »	105 —
»	568401	Fracassi Irma fu Angelo, minore, sotto la tutela di Redaelli Camillo fu Ambrogio, dom. a Milano . . . . »	66 50
»	329804	Capaldo Achille fu Gaetano, dom. a Casaluce (Caserta). Vincolata. »	10 50
»	713955 Solo certificato di nuda proprietà	Per la proprietà: Norando Ida, vulgo Adelaide e Luigia, sorelle, fu Orazio Claudio, la prima moglie di Crosiglia Bolivar, la seconda nubile, eredi indivise del padre, dom. in Torriglia (Genova) . . . . » Per l'usufrutto: Roggero Maria fu Angelo, vedova di Orazio Claudio Norando, dom. in Torriglia (Genova).	500 50

Roma, 30 giugno 1920.

Il direttore generale: GARBAZZI.

(Elenco n. 1).

1ª Pubblicazione.

Si dichiara che le rendite seguenti, per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito pubblico, vennero intestate o vincolate come alla colonna 4, mentrechè dovevano invece intestarsi o vincolarsi come alla colonna 5, essendo quelle ivi risultanti le vere indicazioni dei titolari delle rendite stesse:

Debito 1	Numero d'iscrizione 2	Ammontare della rendita annua 3	Intestazione da rettificare 4	Tenore della rettifica 5
5 0/0	143401	185 —	Boni *Fortunata* di Antonio, nubile, domiciliata a Firenze	Boni *Faustina* Maria di Antonio.
3,50 0/0	438544	80 50	*Velani* Luigia di Carlo, nubile, domiciliata a Torino	*Vellani* Luigia di Carlo, ecc. come contro.

A termini dell'art. 167 del regolamento generale sul Debito pubblico, approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione di questo avviso, ove non siano state notificate opposizioni a questa Direzione generale, le intestazioni suddette saranno come sopra rettificate.

Roma, 3 luglio 1920.

Il direttore generale: GARBAZZI.

MINISTERO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E IL LAVORO

Media dei consolidati negoziati a contanti nelle Borse del Regno nel giorno 5 luglio 1920.

CONSOLIDATI	Con godimento in corso	Note
3.50 % netto (1906)	73.98	—
3.50 % netto (1902)	—	—
3 % lordo	—	—
5 % netto	75 20	—

Corso medio dei cambi

del giorno 5 luglio 1920 (Art. 39 Codice di commercio).

Parigi 157,59 — Londra 64,31 — Svizzera 295,00 — Spagna 271,42 — New York 16,29 — Oro 254,98

Comunicato.

Con provvedimento prefettizio sono state delegate al Consiglio di amministrazione dell'Ente autonomo per le case popolari di Bergamo, le funzioni di Comitato provinciale per le case popolari della provincia di Bergamo.

MINISTERO DELLA GUERRA

Disposizioni nel personale dipendente:

UFFICIALI IN POSIZIONE AUSILIARIA.

Arma di cavalleria.

Con R. decreto del 18 aprile 1920:

Brichieri Colombi Paolo, tenente, collocato a sua domanda, in aspettativa per motivi speciali.

Arma di artiglieria.

(Ruolo combattente).

Con R. decreto del 15 aprile 1920:

Lanfranchi cav. Giovanni, colonnello, collocato, a sua domanda, in aspettativa per riduzione di quadri, dal 1° maggio 1920.

Fontana cav. Romano, colonnello, collocato, a sua domanda, in aspettativa per riduzione di quadri, dal 1° maggio 1920.

Gioja cav. Riccardo, tenente colonnello, collocato, a sua domanda, in aspettativa per riduzione di quadri, dal 1° maggio 1920.

(Continua).

CONCORSI

IL MINISTRO

SEGRETARIO DI STATO PER L'AGRICOLTURA

Visto il R. decreto 3 settembre 1906, n. 535;

Visto il testo unico delle leggi sullo Stato degli impiegati civili approvato con R. decreto 22 novembre 1908, n. 693;

Visto il R. decreto-legge 13 marzo 1920, n. 425, che autorizza a coprire secondo le norme stabilite dal Regio decreto medesimo i posti vacanti nel ruolo degli assistenti e compilatori del R. ufficio centrale di meteorologia e geodinamica;

Decreta:

Art. 1.

È aperto il concorso per titoli ad un posto di compilatore di 4ª classe nel R. Ufficio centrale di meteorologia e geodinamica con lo stipendio annuo di L. 3150, ivi compreso l'aumento minimo concesso col decreto Luogotenenziale 19 giugno 1919, n. 973.

Art. 2.

I concorrenti dovranno, non più tardi del 15 luglio 1920, far pervenire domanda in carta da bollo da L. 2, scritta e sottoscritta di proprio pugno al Ministero per l'agricoltura, Direzione generale delle miniere, indicando il domicilio al quale dovranno essere indirizzate le occorrenti comunicazioni e corredandola inoltre dei seguenti certificati in forma autentica e debitamente legalizzati:

a) certificato del sindaco del Comune di origine od atto di notorietà, da cui risulti che il concorrente è cittadino italiano.

Sono equiparati ai cittadini dello Stato, agli effetti del presente concorso, i cittadini delle altre regioni italiane quando anche manchino della naturalità;

b) atto di nascita da cui risulti che il concorrente non ha oltrepassato i 35 anni di età alla data del presente decreto;

c) certificato di moralità rilasciato dal sindaco di attuale residenza;

d) certificato generale rilasciato dall'ufficio del casellario giudiziale;

e) il certificato medico (legalizzato dal sindaco e dal prefetto) con la dichiarazione esplicita da cui risulti che il candidato è di costituzione sana e robusta ed esente da imperfezioni od infermità;

f) la prova di aver adempiuto alle prescrizioni della legge sul reclutamento;

g) il diploma di licenza ottenuto in una scuola tecnica od in un ginnasio del Regno, Regio o pareggiato:

h) il certificato dei punti riportati nelle singole materie di studio dei corsi tecnici o ginnasiali;

i) ogni altro documento utile per la classificazione dei concorrenti giusta l'art. 4 del presente decreto.

I documenti di cui alle lettere *a*), *b*), *c*), *e*), *h*), *i*), devono essere redatti su carta da bollo da L. 1 ed inoltre i documenti di cui alle lettere *a*), *c*), *d*), *e*), dovranno essere di data non anteriore a tre mesi a quella del presente decreto.

I candidati che provino di essere attualmente impiegati di ruolo in servizio attivo di una delle Amministrazioni dello Stato, potranno esimersi dal presentare i documenti di cui alle lettere *a*), *c*), *d*), *e*).

Art. 3.

Saranno respinte le domande che perverranno al Ministero oltre il termine suddetto, o che non saranno regolarmente documentate in conformità del precedente art. 2 entro lo stesso termine.

Art. 4.

La classificazione dei concorrenti sarà fatta in base ai voti riportati nel corso di studi succitato, ed inoltre:

a) alla conoscenza della telegrafia, della dattilografia, del disegno e delle lingue estere, da comprovarsi mediante adatto documento;

b) dei servizi prestati a qualunque titolo in Osservatori meteorologici e geodinamici, ed in Istituti scientifici dello Stato;

c) ai risultati dei concorsi ed ai servizi prestati a qualunque titolo in altre amministrazioni dello Stato.

A parità di merito saranno preferiti coloro che abbiano prestato servizio militare come combattenti.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, 12 giugno 1920.

Il ministro: MICHELI.

Direttore: DARIO PERUZY. Tipografia delle Mantellate. TUMINO RAFFAELE, *gerente responsabile*.